

256

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Giugno 1862.
dal Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio

OGGETTO

Conferimento ai Prefetti di attribuzioni riservate
al Ministero di Agricoltura e d.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

*V. di S. S. Sessione 1863.
N.º 92.*

Relatore

Adottata nella tornata del

186

(all'1)



2662

REGNO D' ITALIA

MINISTERO

AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Primum Officium

1. 1862

Risposta al

del

Dis

96

Oggetto

Sul progetto di Legge per delegazione ai Prefetti di attribuzioni riservate al Ministero di Agricoltura e Commercio presentato nella tornata del 9 Giugno 1862

Corino 27 Gennaio 1862

Per aderire ai voti, manifestati in parecchie circostanze al Parlamento, il presidente Ministro di Agricoltura e Commercio sottoponeva alle deliberazioni della Camera di deputati una serie di Legge diretta a rendere più agevole e spedito l'ordinamento dell'Amministrazione delegando a tal uopo alle autorità Provinciali alcune attribuzioni dell'Amministrazione centrale, che possono in esse carriere essere esercitate con vantaggio grande del pubblico servizio.

Il sottoscritto non solo accetta le basi della legge presentata come sopra dal suo predecessore, ma desidera di ampliarne il concetto, dicendosi ancora non poter estendere l'opera di decentramento ad alcuni altri rami di pubblico servizio, anche non preveduti, e riordinamento.

Successo poi le variazioni occorrenti non ne astrano in alcuna guisa il concetto, lo strumento non è risultato necessario di ritirare detto abbozzo di Legge e ripresentarlo modificato, e lo si è già presentato alla Camera di Comunicazione alla Commissione incaricata di riferire sul medesimo;

All' Onorevole Presidente
della Camera eletta

L'unito progetto di modificazioni con preghiera
ad essa di farle suo voto e da comunicarlo, e pro-
porre in via d'emendamento all'approvazione
della Camera.

Il Ministro



Seduta del 21/2 62

Presenti Leopardi, Corpi, Pepina, Ricci, Colaninno. Si rivedeva il legge
corrispetto. Si espongono i mandati degli uffici, i quali approvano
tutti in massima la legge senza alcuna modificazione. Si rimanda
la discussione ad altra seduta.

Seduta del 30/1 63

Presenti Leopardi, Rossetti, Finzi, Sestini, Colaninno.

Si discussero le varie questioni sollevate negli uffici e convieci.

- 1° = Che l'art. 1.° abbia senso nella sua prima linea, proprio a
non modificato così: Passano ai prefetti le attribuzioni che ora
spettano al Min. di Ag. e Comm. per & c.
- 2° = Che si chiegga spiegazioni al Min. sulla convenienza di lasciare
ai Prefetti l'istituzione di ferie e la cui importanza e poteri
intendesi a varie pro.
- 3° = Che si ne faccia altrettanto sulle attuali attribuzioni del Min. stesso
Ag. e Comm. riguardo ai regol. di polizia rurale, ed alle
relative ^{importanti} ~~attribuzioni~~ di regolamenti per riguardo a quelli e polizia
grinta.
- 4° = Che non si ricordi al prefetto che l'approvazione di questi
regolam. riguardando le macchine a vapore, che hanno solo una
importanza locale, e sulla esistenza dei quali si chiederanno
spiegazioni.
- 5° = Che si chiegga pure spiegazioni sull'ultima aggiunta proposta
dal Min. d'Ag.

Seduta del 28. Gen. ore 8 1/2

1° uff. Papete - a p. prove - riduz. i.
progr. polver. da' indus.

2° < Tepta = app. prove = monopoli.

3° Ceselli = app. - lang. etc.

4° Univ. etc. - id. - id.

Decreto ap. de' uff. - dalle
com. etc. delle Camere -

5° Vanni = app. prove - prov. polv.

6° finzi = app. id. 5

7. }
8. } man. etc.
9. }

Papete = prov. etc. e uff. etc. in
cristo w p. etc. etc. etc. etc.
ad. etc. etc. etc. etc. etc.

Univ. etc. = ad. etc.

Papete - tra p. p. etc. etc. etc. etc.
p. etc. etc. etc. etc. etc.

Peperino - vendita la polverina da
~~2000~~ da Cannon 2.20 }
 meno - 1.80 }

a p. provare il Decreto -
 —
 rammentando ora d'utidmozzi
 della questione via } *chiamata*
 —
 riduce prezzi per futuro
 per avvenire.

finzi - rammenta che si rammentano
 fatti da legge, appreso
 il Decreto

SESSIONE 1861

N° 256



Originale

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,
industria e commercio

(PEPOLI)

nella tornata del 9 giugno 1862

**Delegazione ai prefetti di attribuzioni riservate al Ministero
di agricoltura, industria e commercio.**

SIGNORI! — Per aderire ai voti manifestati in parecchie circostanze dal Parlamento, sottopongo alle deliberazioni della Camera l'unito schema di legge.

Con l'attuazione di questo schema, oltre al rendersi più agevole e spedito l'andamento ordinario degli affari, si ampliano le attribuzioni delle podestà provinciali e si pon freno a quel soverchio accentramento, che è altrettanto contrario, quanto dannoso all'indole degl'Italiani ed alla costituzione territoriale del regno.

Per questo schema si delegano ai prefetti delle provincie alcune attribuzioni dell'amministrazione centrale concernenti l'istituzione ed il trasferimento di fiere e mercati, l'approvazione dei regolamenti di polizia rurale e di quelli speciali per fiere e mercati, la nomina degli amministratori ed impiegati delle Casse di risparmio e dei Monti di pegnorazione nummari e frumentari; quella dei membri componenti le Commissioni per la verifica delle macchine a vapore; la nomina o l'ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri e mediatori di commercio, dei misuratori o agrimensori, dei ragionieri, stimatori pubblici, periti e tecnici.

Tutte indistintamente coteste attribuzioni trovansi ora governate da leggi, regolamenti o consuetudini locali e diverse,

2
(256)

che sarebbe forse prematuro di voler unificare, anche quando si ritenessero come sufficienti all'uopo gli studi di nuove leggi già compiuti od incominciati, ed avesse il Parlamento il tempo necessario per esaminarle e discuterle.

Le disposizioni legislative sulle quali vien chiamata la vostra attenzione si giustificano da se stesse, e meglio che per un lungo discorso si rendono evidenti dal quadro sinottico che va unito alle medesime. Da questo quadro puossi raccogliere quali siano le leggi e regolamenti in vigore intorno a ciascuna delle attribuzioni indicate nei singoli paragrafi dell'articolo 1° dello schema e come torni opportuno, in tanta varietà, commettere ai prefetti il giudizio e la sanzione di nomine e provvedimenti diversi, che finora compievansi dall'amministrazione centrale.

Il ministro muove preghiera alla Camera perchè la presente legge sia dichiarata d'urgenza.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Sono attribuite ai prefetti:

- 1° L'istituzione di nuove fiere e mercati e il trasferimento di fiere e mercati esistenti;
- 2° L'approvazione di regolamenti di polizia rurale e di quelli speciali per fiere e mercati;
- 3° La nomina degli amministratori ed impiegati delle Casse di risparmio e dei monti di pignorazione, nummari e frumentari a dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio ~~per cui occorre decreto reale o ministeriale;~~
- 4° La nomina dei membri componenti le Commissioni per la verifica delle macchine a vapore, e l'approvazione dei relativi regolamenti;
- 5° La nomina o ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri e mediatori di commercio, dei misuratori o agrimensori, dei ragionieri, stimatori pubblici, periti e tecnici, in quanto sia richiesto il decreto reale o ministeriale.

Art. 2.

Contro le decisioni dei prefetti è sempre aperta agl'interessati la via del ricorso al Re, il quale provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato.

+ Dei presidenti e a ltri membri Degli
 * Istituti d'Incoraggiamento e Società
 economiche;
 ^ non che l'approvazione Di Bilanci per ven.
 A tri e de Conti loro di tutti gli anzidetti
 stabilimenti.

* Le domande concernenti privati e industriali
 * che ai termini dell'articolo 29 della legge
 30 ottobre 1819 n. 3731 debbono presentarsi
 all'ufficio stabilito nel Ministero saranno
 quindi innanzi presentate al Prefetto
 di Torino al quale perciò sono comprese
 le attribuzioni date dalla stessa legge
 agli altri Prefetti.

Art. 3.

QUADRO SINOTTICO

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI	
Istituzione di nuove fiere e mercati, e trasferimento di fiere e mercati esistenti	Stati sardi.....	Nota dell'azienda di finanze 5 ottobre 1851 approvata con dispaccio ministeriale del 12 dello stesso mese.	Stabilisce per concessione e trasporto di fiere e mercati la tassa seguente: GRADO MASSIMO MEDIO MINIMO Fiere. Concessione... L. 300 — L. 200 — L. 100 Trasporto... » 90 — » 60 — » 50 Mercati <i>ebdomadari</i> per ogni giorno. Concessione... L. 360 — L. 240 — L. 120 Trasporto... » 108 — » 72 — » 56 Formaz. di bandi politici... » 150 — » 100 — » 50	
			Circolare del ministro di agricoltura e commercio 9 novembre 1849.	Prescrive che non solo la domanda d'istituzione o trasferimento di fiere e mercati debba essere deliberata dal Consiglio comunale, ma che, ricevuta appena, l'intendente (ora prefetto) debba pubblicarla per affisso nei paesi entro 15 chilometri (6 miglia) dal luogo ove vuole stabilirsi la fiera o il mercato, onde il Consiglio provinciale, chiamato a dare il parere, riceva in tempo i reclami.
			Altra del 1° novembre 1850.	Prescrive che i Consigli comunali esclusivamente, e non i Consigli delegati, debbano ammettere siffatte domande, ed in caso di ripristinamento di antiche fiere e mercati debbano allegarsi i titoli delle antiche concessioni.
			Altra del 4 marzo 1851.	Rinova le date disposizioni, ordinando la pubblicazione nei comuni entro 15 chilometri per decreto dell'intendente; è facoltativo al medesimo per quelli sino a 20 chilometri.
			Circolare del ministro di finanze del 5 aprile 1852.	Prescrive che i comuni che domandano la concessione di antiche fiere e mercati, ed avessero perduto i titoli antichi, ne designino almeno le date; ordina agli intendenti la formazione di una specie di statistica delle fiere e mercati delle provincie da essi amministrare.
			Legge comunale del 25 ottobre 1859, art. 168.	Prescrive che i Consigli provinciali diano parere sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, o sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi.

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI	
Istituzione di nuove fiere e mercati, e trasferimento di fiere e mercati esistenti.	Lombardia.....	Decreto del regno d'Italia 16 ottobre 1807.	Prescrive che le municipalità inoltrino le domande per l'istituzione di fiere e mercati al prefetto, che le raccomanda al ministro dell'Interno per sottometterle alla sovrana approvazione.	
		Legge sul bollo del 27 gennaio 1840, art. 186.	Assoggetta la concessione di fiere e mercati alla tassa di lire 90 per ogni fiera annuale o mercato settimanale.	
		Decreto del ministro di grazia e giustizia del 5 ottobre 1855.	Stabilisce delle Commissioni di sorveglianza dei pubblici mercati da convocarsi dal podestà che le presiede due volte al mese per fissare il prezzo medio delle derrate.	
			Non esistono leggi in proposito né tassative, né disciplinari.	
		Circolare del cardinal Paoli 26 marzo 1834.	Prescrive doversi dirigere la domanda al pubblico Consiglio, da questo al cardinal legato, e quindi alla congregazione governativa, in seguito di che viene istituita la fiera o mercato per superiore notificazione.	
		Modena.....		
		Provincia ex-pontificie.		
		Toscana.....	Nota <i>proprio</i> del 17 aprile 1782.	Proibisce le fiere o mercati nei giorni delle feste descritte nell'editto 18 settembre 1749, lasciando facoltà ai giudicanti di anticiparle o postergarle di un giorno.
			Circolare del 10 aprile 1790.	Mette sotto la responsabilità dei giudicanti che tale trasporto senza la grazia sovrana non si arbitri che nel caso sopra prescritto.
		Provincie meridionali.		Non esiste legge organica, però le concessioni si fanno per decreto reale dietro deliberazione del comune, intesi i comuni entro il raggio di 12 miglia, il Consiglio d'intendenza e la consulta, il decreto 28 febbraio 1830 approva la tassa seguente: Pei comuni sino a 3000 anime ducati 6 Per quelli da 3000 a 6000 » 8 Per quelli al di sopra » 12
Regolamenti di polizia rurale, e regolamenti speciali per fiere e mercati.	Stati sardi.....	15 ottobre 1859.	Prescrive le ore in cui possono cominciare i mercati nei giorni festivi, e li proibisce assolutamente in talune feste principali. Li proibisce assolutamente in tutti i giorni festivi. Legge comunale e provinciale. Nelle altre provincie non esistono leggi speciali.	

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI
Nomina degli amministratori ed impiegati delle casse di risparmio e dei monti di pignorazione, numerari e frumentari a dipendenza del ministro d'agricoltura, industria e commercio per cui occorra decreto reale o ministeriale.	Stati sardi.....	15 ottobre 1899.	Nessuna legge organica generale esiste, essendo regolato questo servizio da un decreto speciale per ciascuna cassa o monte.
Nomina dei membri componenti le Commissioni per la verifica delle macchine a vapore.	Lombardia.....	Ordinanza ministeriale 11 febbraio 1894.	Estende alla Lombardia la legge austriaca del 23 marzo 1893, per cui in ogni provincia sono create delle Commissioni per la visita delle caldaie a vapore onde evitare i pericoli dell'esplosione.
Nomina ed ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri, mediatori di commercio, misuratori, agrimensori, ragioniere, stimatori pubblici, periti e tecnici.	Stati sardi.....	Codice di commercio sardo articoli 19 a 96.	Riconosce agenti di commercio e sensali in tutte le città in cui vi è borsa, nominati con provvisione sovrana; ai primi dà esclusivamente il diritto di negoziare effetti pubblici e di accertare il corso delle materie metalliche; distingue gli obblighi e le attribuzioni dei sensali di merci, sensali di assicurazioni, sensali conduttori di bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua; prescrive le multe ed altre penali.
		Decreto reale del 25 settembre 1895.	Prescrive il modo con cui si può essere ammesso a misuratore e agrimensore.
		Legge dell'8 agosto 1894 e regolamento che la segue.	Stabilisce illimitato il numero degli agenti di cambio e sensali; detta le condizioni che devono avere per esservi nominati, e la cauzione a prestarsi; li mette sotto la dipendenza del ministro delle finanze e commercio; speciali obblighi e divieti, sorveglianze e pene.
		Decreto e regolamento del 18 agosto 1895.	Stabilisce la borsa di commercio di Genova e la sorveglianza sui mediatori.
		Altro del 29 luglio 1896.	Sorveglianza sui mediatori esercenti nella città di Savona, dichiarazione che essi devono fare al municipio, tariffa della mercede loro competente, e cauzioni che sono obbligati a prestare.
		Altro 15 febbraio 1897.	Ammissione all'esame di misuratori degli aspiranti volontari del catasto.
		Altro 8 ottobre 1897 e regolamento che lo segue.	Stabilisce il luogo dell'esame per misuratori, determina il corso di studi all'istituto tecnico di Torino; prescrive il deposito a farsi.
		Altro del 25 marzo 1898.	Modifica il precedente.

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI
Nomina ed ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri, mediatori di commercio, misuratori, agrimensori, ragioniere, stimatori pubblici, periti e tecnici.	Stati sardi.....	Decreto del 18 dicembre 1899.	Per l'iscrizione della pratica di misuratore da farsi nella regia Università, nelle provincie ove è sede di Università, e nelle altre presso i regi provveditori degli studi, e così i certificati corrispondenti.
		Circolare del ministro dell'istruzione 26 gennaio 1902.	Dà ai direttori della scuola di applicazione di Torino la facoltà di provvedere intorno all'esame dei misuratori.
	Lombardia.....	Regolamento 5 novembre 1893.	Facoltà al regio provveditore di dare esami per praticanti di ragioneria che desiderano conseguire il certificato d'idoneità; gli aspiranti dovranno presentare all'ufficio la prova di avere adempiuto la pratica triennale.
		Codice lombardo 17 ottobre 1898.	Gli agenti di cambio sono di regia nomina. Essi soli possono negoziare gli effetti pubblici, stabilire il corso della borsa promiscuamente coi sensali; possono cumulare altri affari. Sono stabilite quattro classi di sensali, e ne sono prescritti gli obblighi e le attribuzioni.
		Decreto del regio d'Italia 10 marzo 1810.	Regolamento delle borse; esclusività nell'esercizio delle funzioni di agente di cambio; condizioni per essere nominato agente di cambio; cauzioni, obblighi e diritti dei medesimi.
		Altro 4 giugno 1815.	Stabilisce una borsa in Ancona; fissa il numero dei sensali, i diritti di senseria, la cifra della cauzione; stabilisce i mediatori nei paesi ove non è borsa, e permette i sensali <i>malossanti</i> in Milano.
		Notificazione 24 gennaio 1824.	La multa inflitta per coloro i quali esercitassero le funzioni di agenti di cambio o sensali senza esserne autorizzati verrà per insolvibilità convertita nella pena dell'arresto.
		Circolare 9 dicembre 1834.	Contenente alcune dichiarazioni per caso di fallimento degli agenti di borsa, sia rispetto al loro licenziamento che al deposito di cauzione.
		Legge sulle Camere di commercio 18 marzo 1850.	Dà alle Camere di commercio e d'industria il diritto di sottoporre ad esame e nominare nel loro distretto i sensali di merci e di cambio; gli esami si terranno sotto la presidenza di un consigliere di quel tribunale mercantile a cui spetta la giurisdizione del luogo di residenza della Camera, e le nomine saranno approvate dal ministro del commercio messo in rapporto col ministro delle finanze.

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI
Nomina ed ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri, mediatori di commercio, misuratori, agrimensori, ragioniere, stimatori pubblici, periti e tecnici.	Parma.....	Decreto 30 ottobre 1855.	Approva il regolamento dei sensali divisi in otto classi; requisiti e forme per l'ammissione; cauzioni e modo di liberarle; discipline e penali; diritti competenti ai sensali.
	"	Decreto dell'8 maggio 1856.	Riduce a quattro le classi dei sensali; modifica in parte la tariffa delle cauzioni.
	Nodena.....	"	Non esistono leggi speciali.
	Provincie ex-pon-tificie.	Regolamento provvisorio di commercio del 1° giugno 1821.	Riconosce gli agenti di cambio e sensali con nomina governativa; essi soli possono negoziare gli effetti pubblici e stabilire il corso delle borse, e promiscuamente coi sensali occuparsi di altri affari. Distingue le classi dei sensali e ne prescrive gli obblighi e le attribuzioni.
	"	Notificazione 1° settembre 1821.	Istruzione ai sensali per la contrattazione degli effetti pubblici.
	"	Notificazione 16 febbraio 1825.	Altre disposizioni sullo stesso oggetto.
	"	Notificazione 30 agosto 1826.	Disposizioni pratiche riguardanti gli agenti di cambio ed i sensali.
	"	Regolamento 15 settembre 1828.	Regolamento disciplinare per gli agenti di cambio in armonia col regolamento provvisorio del 1821.
	"	Notificazione 7 gennaio 1829.	Colla quale s'istituisce un ceto di periti rigattieri.
	Emilia.....	Legge del 3 novembre 1805.	È istituito il ceto dei periti agrimensori e dei ragionieri; condizioni necessarie per esservi abilitato; esami che devono subire; doveri e prerogative; deposito per l'autorizzazione.
"	Decreto sovrano di Parma del 14 dicembre 1849.	Condizioni e procedimenti per l'ammissione all'esercizio delle professioni d'ingegnere civile, perito, geometra ed architetto.	
"	Real decreto del 21 marzo 1861.	È dato alle autorità della pubblica istruzione di provvedere nell'Emilia, Lombardia, Umbria e Marche allo studio, esame e pratica degli ingegneri idraulici, architetti civili, misuratori, agrimensori, ragioniere e simili, ed al ministro dell'interno la facoltà di approvarli.	

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI
Nomina ed ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri, mediatori di commercio, misuratori, agrimensori, ragioniere, stimatori pubblici, periti e tecnici.	Emilia.....	Real decreto del 10 luglio 1861.	Sono tenute in vigore le discipline attualmente vigenti nella Lombardia, Emilia, Umbria e Marche per l'esame dei candidati alle professioni sindacate.
	"	Legge del 1861.	Fa cessare l'obbligo delle cauzioni stabilito dalla legge del 3 novembre 1805.
	Toscana.....	Editto del 21 novembre 1788 colle istruzioni del 29 marzo 1770.	Prescrive l'approvazione sovrana per l'esercizio della professione di sensale o mezzano a Livorno, condizioni e procedimenti per l'approvazione, obblighi privilegi, tariffa di senzeria.
	"	Notificazione del 23 luglio 1759.	Modifica taluni articoli della tariffa delle senzerie.
	"	Editto del 24 gennaio 1769.	Rinova le precedenti disposizioni, impone nuovi obblighi ai sensali, abolisce l'uso degli aiuti, e dà altre disposizioni.
	"	Motu proprio del 10 agosto 1788.	Vengono soppressi nella città di Firenze i posti di pubblico sensale e mezzano; rilasciata a chiunque la facoltà di contrarre senza interposizione, sicchè oggi i sensali e mezzani non sono che a Livorno, e da quella dogana si spediscono le patenti e si custodiscono i loro registri.
	"	Circolare del ministro di finanza del 9 marzo 1816.	Restringe al numero di 350 i sensali e mezzani di Livorno, ed i mezzani di sicurezza a 50, i mezzani di cambi a 10.
	"	Biglietto del ministro delle finanze del 29 marzo 1816.	Applica la legge del registro anche agli atti che si concludono dai sensali e mezzani.
	"	Reale decreto 9 giugno 1861 e regolamento del 24 ottobre 1861.	Istituisce la borsa di Firenze cogli agenti di cambio di nomina reale; condizioni per essere nominato agente di cambio; obblighi e diritti degli agenti di cambio.
	"	Codice di commercio 15 settembre 1816.	Riconosce gli agenti di cambio, e loro dà l'attribuzione di stabilire il corso dei cambi; prescrive per essi la nomina reale; sono soli autorizzati a negoziare gli effetti pubblici, e promiscuamente coi sensali si occupano di altre negoziazioni; stabilisce le varie categorie di sensali; obblighi e diritti.
Provincie meridionali.	Decreto del 1° marzo 1808 e regolamento.	Istituisce la borsa in Napoli con 12 agenti di cambio e sensali di commercio; loro dà obblighi e privilegi, ed ingiunge di prestare cauzione.	

MATERIA A CUI LA LEGGE SI RIFERISCE	PROVINCIA IN CUI È IN VIGORE	DATA DELLA LEGGE	SUNTO DELLA LEGGE ED OSSERVAZIONI
<p>Nomina ed ammissione all'esercizio degli agenti di cambio, agenti spedizionieri, mediatori di commercio, misuratori, agrimensori, ragionieri, stimatori pubblici, periti e tecnici.</p>	<p>Provincie meridionali.</p>	<p>Decreto e regolamento 3 dicembre 1842.</p>	<p>Dà agli agenti di cambio esclusivamente il diritto di negoziare effetti pubblici.</p>
	<p>»</p>	<p>Decreto e regolamento del 22 luglio 1852.</p>	<p>Detta il modo come stabilire il corso della giornata ed il listino della borsa.</p>
	<p>»</p>	<p>Decreto e regolamento del 30 luglio 1855.</p>	<p>Prescrive nuovi obblighi ai sensali ed agli agenti di cambio.</p>
	<p>»</p>	<p>Decreto e regolamento del 15 marzo 1856.</p>	<p>Dà istruzioni pei sensali di commercio ed i micheletti di Catania; obblighi, cauzioni, diritti e compensi.</p>
	<p>»</p>	<p>Regolamento del 20 dicembre 1858.</p> <p>Decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1860.</p>	<p>Istituisce una borsa di commercio a Bari cogli agenti di cambio, per cui adotta le disposizioni che preesistevano per gli agenti di cambio di Napoli.</p> <p>Per esso le contrattazioni di effetti pubblici e derrate possono essere fatte a contanti ed a termine di qualunque scadenza, ma gli agenti di cambio non potranno prestare l'opera loro nelle compre-vendite di effetti pubblici per un termine che oltrepassi il mese seguente a quello in cui hanno luogo.</p>